

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2206

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEGAUDENZ e FOLLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1995

—————

Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge del Senato n. 516 del 1994 aveva richiesto la modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che riguardava nuove norme sulla cittadinanza e prevedeva all'articolo 17 che «chi ha perduto la cittadinanza in applicazione agli articoli 8 e 12 della legge 12 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, si prolungava la scadenza di un anno, cioè al 15 agosto 1995. In quell'occasione, la 1^a Commissione affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, aveva anche previsto la possibilità di un'ulteriore proroga di tale scadenza se le associazioni e i consolati avessero ritenuto che ve ne fosse necessità.

Va però segnalato che, essendo la modifica entrata in vigore il 5 gennaio 1995, la

proroga risultava di fatto ridotta a soli sette mesi; inoltre si è verificato il fatto che molti consolati, vista la mole delle domande in giacenza e l'impossibilità di smaltirle entro i termini di legge, hanno respinto ulteriori domande, o comunque hanno scoraggiato gli interessati dal presentarle.

Considerata l'importanza di tale questione per i nostri connazionali all'estero, risulta indispensabile una ulteriore revisione della legge che proroghi i termini di scadenza di due anni, che sarebbero il periodo minimo necessario a far sì che coloro che lo desiderano possano presentare la domanda di riacquisto della cittadinanza.

Affinchè gli effetti di tale disegno di legge non siano vanificati, come nel caso di quello che lo ha preceduto, dalla lunghezza dell'*iter* della legge, si sollecita una pronta discussione e approvazione, secondo le speranze di molti emigrati ansiosi di poter riacquistare la cittadinanza italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 16 agosto 1997.

